

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio, beni pubblici

CDX60

IL CODICE DEGLI ABUSI DEMANIALI

dicembre 2022

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-332-8

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEGLI ABUSI DEMANIALI

dicembre 2022

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera è una raccolta di provvedimenti normativi in materia di **ABUSI DEMANIALI**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2022 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 21 dicembre 2022 | materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 62 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX60 | ISBN: 978-88-6907-332-8 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.833 ad euro 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. - Articolo 30

(G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.)

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022

Art. 30. Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400. Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

- Articolo 8

(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234)

CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1 DELLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022

Art. 8. [1]

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

[1] L'art. 1, comma 257, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto che "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi."

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141)

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

Art. 2. Accertamento di conformità delle opere di interesse statale

1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

Art. 3

Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 4. Abrogazione di norme.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5. Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 25 marzo 1997, n. 77. Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio. - Articolo 6

(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022

Art. 6. (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico).

1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. - Articolo 35

(G.U. 20 ottobre 2001, n. 245).

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 3 DEL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

Art. 35. (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. - Articoli 153, 167 e 181

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 3 DEL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63

Art. 153. Cartelli pubblicitari.

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione e amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art. 146.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

ripresi, con alcune modificazioni, nell'ambito di alcuni accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98).

Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. - Articolo 1, commi 816 - 847

(G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45)

TESTO VIGENTE A DICEMBRE 2022 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108

Art. 1.

[...]

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

819. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209). I poteri di autotutela possono, pertanto, essere esercitati dalla p.a. non solo a difesa della proprietà demaniale, ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 24.8.2007 n. 17954)» (Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064; in termini, T.A.R. Milano, Sez. II, 6 giugno 2019, n. 1289).»

TAR Puglia, Sezione III Lecce N.1237 del 30/07/2021

Sintesi: È dovere prioritario della pubblica amministrazione che sia titolare di beni pubblici contrastare con i suoi appositi poteri - di “polizia demaniale” - e con gli altri mezzi previsti dall’ordinamento ogni loro usurpazione o sottrazione senza titolo da parte di terzi.

Estratto: «4. Deve essere preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo in subiecta materia. Nel caso di specie, infatti, sussiste la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a. (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 1993, n. 11491) sugli atti e provvedimenti di autotutela di polizia demaniale (art. 823, comma 2°, c.c.) per la corretta gestione di tutti i beni pubblici appartenenti sia al demanio, sia al patrimonio indisponibile, come da giurisprudenza costante (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. un., 10 ottobre 1980, n. 5332; Cass., sez. un., 18 ottobre 1986, n. 6129; Cons. St., sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; T.A.R. Campania, sez. VII, 5 gennaio 2007, n. 67), in quanto finalizzati all’immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo tale da reintegrare la collettività indifferenziata nel godimento del bene (Cons. St., sez. V, 25 giugno 2010, n. 4064; più di recente cfr. Sez. V, sent. 7564/2019, secondo cui “è dovere prioritario della pubblica amministrazione che sia titolare di beni pubblici senz’altro contrastare con i suoi appositi poteri - appunto di “polizia demaniale” - e con gli altri mezzi previsti dall’ordinamento ogni loro usurpazione o sottrazione senza titolo da parte di terzi”: cfr. anche Sez. III, sent. n. 3423/2021). L’impugnata ordinanza di sgombero, infatti, costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo il Comune di Copertino assicurare al suo patrimonio indisponibile il bene in questione, per la successiva destinazione alla sua finalità sociale.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - AFFIDAMENTO

TAR Lombardia, Sezione I Brescia N.1162 del 04/06/2009

Sintesi: In via generale quanto maggiore è la durata dell’uso esclusivo del bene demaniale da parte del privato, tanto più forte è la sua aspettativa a mantenere lo status quo senza subire il potere di ripristino.

Estratto: «6. La questione della demanialità si pone anche nel giudizio amministrativo, ma richiede una valutazione incidenter tantum ex art. 8 comma 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Peraltro sul carattere demaniale dell’area le considerazioni svolte dalla sentenza n. 3/2009 sono replicabili anche ai fini dell’esame dei presupposti del potere esercitato dal Comune. Un aspetto che invece esula dalla trattazione del giudice ordinario è costituito dal significato che deve essere attribuito al possesso dell’area da parte della ricorrente e del suo

dante causa. Sotto questo profilo occorre sottolineare che in via generale quanto maggiore è la durata dell'uso esclusivo tanto più forte è l'aspettativa del privato a mantenere lo status quo senza subire il potere di ripristino. L'autotutela possessoria non è sottoposta ai termini degli art. 1168-1170 cc., tuttavia non può essere considerata un potere esercitabile senza limitazioni di tempo. La persistenza di questo potere deve invece essere indagata in concreto con riguardo alla natura dell'interesse pubblico tutelato e al precedente comportamento dell'amministrazione.»

TAR Emilia Romagna, Sezione I Bologna N.2718 del 25/03/2010

Sintesi: A fronte dell'ordinanza di sgombero, la tutela dell'aspettativa del privato è esigenza che può trovare ingresso nell'ambito delle valutazioni dell'amministrazione solo qualora tale aspettativa sia legittima, ovverosia si sia formata sulla base di circostanze oggettive che ragionevolmente la giustifichino.

Estratto: «Il provvedimento riporta compiutamente le ragioni, indicate nel venir meno del rapporto di lavoro, in base al quale il ricorrente deteneva l'immobile. Quanto alle motivazioni di interesse pubblico, l'ordinanza che impone lo sgombero in via amministrativa di un immobile, in quanto, come già indicato, volta a far rientrare l'amministrazione in possesso di un bene pubblico, occupato senza titolo, non abbisogna di alcuna specifica ed ultronea motivazione inerente alle ragioni di interesse pubblico, né rispetto all'aspettativa ingenerata nell'occupante. Su quest'ultimo aspetto, peraltro, la tutela dell'aspettativa del privato è esigenza che può trovare ingresso nell'ambito delle valutazioni dell'amministrazione solo qualora tale aspettativa sia legittima, ovverosia si sia formata sulla base di circostanze oggettive che ragionevolmente la giustifichino.»

TAR Lazio, Sezione I quater Roma N.4067 del 10/05/2011

Sintesi: Nessun affidamento può essere invocato dal destinatario dell'ingiunzione di sgombero sulla base del pagamento dell'indennità per abusiva occupazione.

Estratto: «Considerato: che, a fronte dell'occupazione abusiva del demanio marittimo, peraltro con opere, l'attività posta in essere in concreto dall'Ente comunale era necessitata e di tipo vincolato, non essendo necessario a tal fine uno specifico interesse generale alla demolizione, e, pertanto, non è configurabile il dedotto vizio di eccesso di potere; che, riguardo a detto vizio, deve, altresì, evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'intero litorale ha costituito oggetto di ispezioni da parte della Capitaneria di Porto e, sulla scorta delle risultanze delle stesse, il Comune ha provveduto ad adottare simili ordinanze nei confronti degli occupanti del demanio marittimo; che il quantum pagato dal ricorrente è stato a titolo di indennità per occupazione abusiva e non già di canone concessorio, per cui ciò avrebbe dovuto convincere ulteriormente che nessuna legittimazione all'occupazione si era determinata in capo allo stesso;»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma N.2519 del 14/03/2012

Sintesi: Il presupposto dell'atto di demolizione dell'immobile abusivo realizzato su suolo demaniale è dato dall'abusività della realizzazione del manufatto, a nulla rilevando l'eventuale buona fede del titolare dell'immobile.

Estratto: «Quanto alle censure giova osservare che il presupposto dell'atto di demolizione è dato dall'abusività della realizzazione del manufatto a nulla rilevando l'eventuale buona fede del titolare dell'immobile che, peraltro, nel caso di specie, non appare dimostrata. Da ultimo l'eventuale esistenza di situazioni analoghe nella zona non legittima l'abusività delle opere realizzate senza titolo sul Demanio marittimo. Conclusivamente pronunciando, il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.»

Consiglio di Stato, Sezione III N.4275 del 27/07/2012

Sintesi: Anche laddove sebbene sembri verosimile che alla base della vicenda vi sia l'aspettativa maturata negli anni del conseguimento dell'assegnazione legittima dei locali, lo sgombero non è inibito se non è dimostrato il perfezionamento della volontà dell'ente pubblico di concedere agli interessati il diritto d'uso sull'immobile

Estratto: «3. Le appellanti hanno invocato, prima della camera di Consiglio in cui è stata pronunciata la sentenza in forma abbreviata oggi appellata, alcuni atti sopravvenuti (interrogazione parlamentare del 23.3.2012; petizione popolare per il Centro culturale e di accoglienza "l'Albero delle Culture" di un totale di circa 700 firmatari appartenenti alla comunità romena di confessione cristiana ortodossa) ed hanno denunciato il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti (sarebbe stata ignorata la problematica sociale e le condizioni di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico che il provvedimento comporta); inoltre, hanno dedotto di aver acquisito tacitamente l'uso dell'immobile mediante contratto di comodato o di locazione. Tuttavia, va osservato, riguardo a tale ultimo punto, che, sebbene sembri verosimile che alla base della vicenda vi sia l'aspettativa maturata negli anni del conseguimento dell'assegnazione legittima dei locali, non è stato dimostrato in alcun modo il perfezionamento della volontà dell'Agenzia di concedere alle appellanti (o ad altri) il diritto d'uso sull'immobile. Per altro verso, va rilevato che la sentenza di primo grado è ineccepibile con riguardo alla affermata irrilevanza sulla doverosità dell'adozione dell'atto impugnato delle circostanze ambientali (conflittualità esasperata con i vicini, inquilini della medesima palazzina, denunciati per atti di violenza). Non può, comunque, il Collegio esimersi dal rilevare che gli scopi umanitari, evidenziati nell'atto di appello, perseguiti dalle ricorrenti e dagli altri connazionali mediante il volontario sostegno alla comunità romena, pur apprezzabili socialmente, cedono di fronte al carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile e potrebbero trovare considerazione solo nell'ambito di un legale procedimento di assegnazione e destinazione del bene, che l'Amministrazione, pur nell'esercizio di una insindacabile discrezionalità e bilanciamento di interessi, non dovrebbe tuttavia ignorare, atteso che da tempo le Autorità locali hanno manifestato attenzione al problema della comunità romena e dell'assegnazione in uso alla stessa dei locali in parola, come risulta dall'interrogazione parlamentare depositata in giudizio.»

TAR Lazio, Sezione I ter Roma N.9501 del 19/11/2012

Sintesi: Il soggetto che abbia perso i requisiti per il godimento della casa cantoniera e che non abbia attivato una fase partecipativa di confronto con la P.A. concernente la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l'assegnazione non può invocare l'affidamento circa il suo legittimo utilizzo del bene.

Estratto: «Effettivamente, non è contestato in giudizio che il 30.11.2005 la B. ha cessato il servizio prestato in favore di ANAS S.p.A., per ragioni di salute. Alla luce di tale circostanza, non assumono particolare rilevanza le censure proposte dalla parte ricorrente. Non rileva, anzitutto, la circostanza segnalata dalla ricorrente e riguardante il fatto che la Regione Lazio non abbia reiterato nel tempo la richiesta di rilascio, tollerando il possesso dell'immobile da parte della ricorrente, poiché non può ritenersi che in capo alla B. si sia concretizzato un affidamento circa il suo legittimo utilizzo della ex Casa cantoniera. A seguito della evidenziata perdita dei requisiti, la ricorrente avrebbe potuto ben avviare una fase partecipativa di confronto con l'Amministrazione resistente concernente la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l'assegnazione dell'alloggio di servizio; fase partecipativa della quale, peraltro, la stessa Regione evidenzia la superfluità ex art. 21 octies della legge n. 241/1990. Considerato l'iter e le ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento impugnato, appare congruo il termine concesso per il rilascio dell'immobile.»

Consiglio di Stato, Sezione VI N.507 del 28/01/2013

Sintesi: Lo stato di buona fede sussistente al momento della vendita giudiziaria di un bene che successivamente si scopre essere demaniale e l'ultratrentennale detenzione del bene stesso non integrano un titolo legittimante l'occupazione del bene demaniale e pertanto non impediscono l'adozione dell'ordine di rilascio di cui all'art. 54 cod. nav..

Sintesi: Il diritto di insistenza postula comunque che vi sia stato in precedenza un legittimo titolo di concessione, venuto a scadenza, e, dunque, non è invocabile da chi abbia abusivamente occupato, asseritamente in buona fede, un bene demaniale e chieda di regolarizzare la situazione con il rilascio di una concessione.

Estratto: «Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erroneità del rilievo, contenuto nella sentenza, che il presupposto per emettere l'ordine di sgombero sia unicamente costituito dall'oggettiva occupazione del demanio e lamenta una sostanziale omissione di pronuncia in ordine alla censura di difetto assoluto di motivazione e carenza di pubblico interesse, che ribadisce sostenendo come nella specie sia del tutto inconfigurabile il presupposto dell'occupazione abusiva, vertendosi in una situazione del tutto particolare caratterizzata non da un'illecita occupazione ma da un'occupazione direttamente conseguente alla vendita del bene da parte dell'Autorità giudiziaria; l'amministrazione, non intervenuta in occasione di quella vendita, avrebbe lasciato che la situazione si perfezionasse in un arco di tempo ultratrentennale, ingenerando nell'acquirente di non contestata buona fede un serio affidamento; l'acquirente, che aveva integralmente pagato il prezzo di vendita, si trova ora esposto, senza possibilità di indennizzo, allo sgombero malgrado la sua posizione soggettiva e pretensiva sia non solo consolidata ma privilegiata rispetto a qualsivoglia pretendente. La critica non è fondata e vanno condivise le argomentazioni del primo giudice, il quale non ha omesso di considerare i rilievi del ricorrente, che pongono l'interrogativo sul rilievo da attribuire nella vicenda all'addotta buona fede ed al lungo tempo trascorso, ma ha ritenuto

non potersi attribuire ad essi alcuna valenza decisiva. Lo stato di presunta buona fede al momento della vendita giudiziaria insuscettibile di comportare il trasferimento del bene, in quanto demaniale, e l'ultratrentennale detenzione del bene stesso, infatti, non integrano un titolo legittimante l'occupazione del bene demaniale, che resta quindi abusiva, né comportano una "riserva" assoluta o una posizione "privilegiata" in ordine al rilascio della relativa concessione, considerato che anche il c.d. diritto di insistenza postula comunque che vi sia stato in precedenza un legittimo titolo di concessione, venuto a scadenza. Neppure, indipendentemente da quello che può mai rilevare, è dato ravvisare nella specie una situazione di reale affidamento ingenerato dall'amministrazione, avendo lo stesso odierno appellante riferito di avere appreso la circostanza che la villetta insisteva su terreno demaniale e di essersi adoperato per ottenerne la concessione, contestando, peraltro, i canoni richiesti. L'abusività dell'occupazione legittima, dunque, di per sé l'esercizio dei poteri repressivi postulati dall'art. 54 Cod. nav. che, non avendo natura possessoria, né tanto meno petitoria, possono essere esercitati in ogni tempo a prescindere dalla risalenza dell'epoca dell'abusiva occupazione, illecito del resto di carattere permanente. In presenza di detto presupposto, inoltre, non è richiesta una particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto all'interesse privato al protrarsi dell'occupazione. Gli atti impugnati, del resto, sono chiaramente, pur senza particolare diffusione motivazionale, funzionali all'interesse pubblico alla tutela del bene demaniale da occupazioni non assentite e all'interesse al regolare e più proficuo ed affidabile utilizzo del bene (come si desume dalla diffida dell'11 ottobre 2006 n. 48399, che prefigura l'intento di dare il bene in concessione selezionando tra i richiedenti il soggetto più idoneo).»

Consiglio di Stato, Sezione VI N.4098 del 06/08/2013

Sintesi: Non può ritenersi il legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, poiché in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo.

Sintesi: La circostanza che la P.A. abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene.

Estratto: «3.2. Riguardo alla concessione per cui è causa, rilasciata al ricorrente con provvedimento della Capitaneria di Porto di R. n. 70 del 1995, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, non risulta in atti alcun provvedimento di rinnovo; essa deve quindi ritenersi scaduta alla prevista data del 31 dicembre 1997; - il pagamento dei canoni eseguito dal ricorrente dopo la scadenza (in misura simbolica dal 2003) non vale a costituire il rinnovo tacito della concessione, condividendo il Collegio quanto chiarito al riguardo in giurisprudenza, per cui non può ritenersi il legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, poiché in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo "tanto che la

circostanza che l'Amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene ed assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene” (T.a.r. Lazio, sezione seconda ter, 4 novembre 2008, n. 9569); - non vale perciò in contrario la sollecitazione al pagamento del canone indirizzata al ricorrente dalla Capitaneria di Porto di R. con la nota n. 573/DEM del 5 marzo 1999, costituendo in ogni caso il pagamento il ristoro dell'illegittima occupazione del bene; - né si applica nella specie l'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), che ha disposto la durata delle concessioni per sei anni con il loro rinnovo tacito per lo stesso periodo a seguire; la norma riguarda infatti le sole concessioni marittime per finalità turistico – ricreative (come da interpretazione autentica resa con l'art. 13 della legge n. 172 del 2003) e, comunque, la giurisprudenza ha chiarito che “la norma predetta si applica anche alle concessioni rilasciate anteriormente, e però efficaci alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 88/2001, sia quanto alla durata complessiva, sia in ordine al rinnovo alla scadenza” (Cons. Stato, Sez. VI: 20 gennaio 2009, n. 257; 28 febbraio 2006, n. 881).;»

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N.888 del 22/10/2013

Sintesi: Il legittimo affidamento in tanto può sussistere e ricevere tutela in quanto il privato sia esente da colpe e l'Amministrazione abbia contribuito a rafforzare la sua convinzione di avere agito legittimamente: cosa che non ricorre se, sin dall'immediatezza della realizzazione dell'abuso la Pubblica Amministrazione, nel suo potere di vigilanza, ha avviato diverse iniziative volte al recupero della porzione di bene interessata dall'occupazione, con la conseguenza che la questione della demanialità è sempre stata controversa tra le parti ed esplicitamente rivendicata dall'Amministrazione.

Estratto: «3) Con un terzo motivo di gravame – rubricato “Error in iudicando: erroneità ed illogicità del provvedimento emesso dal Giudice di prime cure con specifico riferimento all'affidamento del privato ed al difetto di motivazione. Fondatezza dei motivi di ricorso.” – l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per non avere considerato la mancata valutazione da parte dell'Amministrazione del proprio interesse oppositivo alla permanenza nella porzione dell'immobile abusivamente occupata ed il conseguente suo mancato bilanciamento con l'interesse pubblico allo sgombero, nonché l'omessa motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. La censura è anch'essa infondata. Il Collegio ritiene che il legittimo affidamento intanto può sussistere e ricevere tutela in quanto il privato sia esente da colpe e l'Amministrazione abbia contribuito a rafforzare la sua convinzione di avere agito legittimamente, cosa che non appare nel caso di specie, posto che, come rilevato in primo grado, sin dall'immediatezza della realizzazione dell'abuso la Pubblica Amministrazione, nel suo potere di vigilanza, ha avviato diverse iniziative volte al recupero della porzione di bene interessata dall'occupazione, con la conseguenza che la questione della demanialità è sempre stata controversa tra le parti ed esplicitamente rivendicata dall'Amministrazione.»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma N.6302 del 12/06/2014

marittimo) posta in essere "arbitrariamente", ovvero in assenza di autorizzazione valida ed efficace nonché non surrogabile da altri atti (v. Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 01/02/2018, Pipitone, Rv. 272031; Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, Sarrecchia, Rv. 241294; si vedano anche, indirettamente, Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014, Di Francia, Rv. 260108; Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411); tanto che si è affermato che integra il reato anche la condotta di chi prosegue nell'occupazione del demanio marittimo pur dopo la scadenza del provvedimento abilitativo, per tale motivo non più efficace (Sez. 3, n. 29910 del 23/06/2011, Bianchi, Rv. 250664; Sez. 3, n. 2545 del 24/01/1997, Teodori, Rv. 207369), solo discutendosi della rilevanza, ai fini della eventuale esclusione dell'elemento soggettivo del reato, della tempestiva richiesta di rinnovo (tra le altre, Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, Amati, Rv. 250666; Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, Barbieri, Rv. 250976; Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, Massacesi, Rv. 246773). Nel caso in esame l'occupazione da parte della indagata dell'area assegnata al Demanio marittimo della Regione Sicilia è, pacificamente, avvenuta in assenza di titolo abilitativo e, soprattutto, con la piena consapevolezza di tale carenza, posto che, come sottolineato nella ordinanza impugnata, la occupante era a conoscenza del trasferimento della titolarità dell'area alla Regione e della conseguente necessità di ottenere da tale ente una nuova concessione, per essere divenuta inefficace, proprio a seguito di tale trasferimento, quella in precedenza rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo, tanto che ne aveva fatto formale richiesta agli uffici regionali. Ciò esclude anche la sussistenza di uno stato di buona fede della indagata, idoneo a escludere l'elemento soggettivo del reato contestato, posto che il solo affidamento, dalla stessa ipoteticamente riposto, sul rilascio di una nuova concessione, non esclude la piena consapevolezza della occupazione dell'area demaniale in assenza di valido ed efficace titolo concessorio (tanto che ne era stato chiesto il rilascio di uno nuovo), con la conseguente configurabilità anche dell'elemento soggettivo del reato contestato.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 1161, CO. 1, COD. NAV. - ESTINZIONE

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.39868 del 26/09/2014

Sintesi: Alla luce dell'evoluzione normativa, il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) può essere dichiarato estinto per il rilascio successivo dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod. nav. - deve intendersi assentita in caso di mancata pronuncia sulla domanda presentata ai sensi dell'art. 55 cit., nel termine di 90 giorni dalla sua presentazione.

Estratto: «.2.La Corte territoriale affronta l'argomento respingendo la tesi propugnata dal ricorrente, negando, in particolare, che il silenzio-assenso possa applicarsi alle opere di cui all'art. 55 c.n., e richiamando una risalente pronuncia di questa Corte secondo la quale "il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod. nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni

cui accertamento involge apprezzamenti di merito), va segnalato che l'anzidetto riferimento che si legge nella motivazione dei giudici del riesame lascia intendere che effettivamente, come sostenuto in ricorso, il ricorrente sia subentrato nel possesso del bene al nonno materno, senza porre in essere quelle condotte di arbitraria invasione in difetto delle quali non sussiste il reato p. e p. ex art. 633 c.p., norma posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, sicché ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene - pur non avendone, in ipotesi, diritto - non commette il reato in discorso. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l'annullamento dell'ordinanza del riesame in relazione al contestato delitto di cui all'art. 633 c.p. e ciò perché, l'invasione dell'area che si assume pubblica, è stata consumata dalla ascendente del ricorrente, poi deceduta, sicché la condotta posta in essere dal G. non è consistita in una invasione, risultata già effettuata da altri e non più punibile, per il decesso del reo.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 633 C.P. - PARTE CIVILE

Corte di Cassazione, Sezione II penale N.15494 del 20/05/2020

Sintesi: Ai fini della condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune costituitosi parte civile, non sussiste alcun vizio logico nell'evidenziare che l'occupazione abusiva di suolo pubblico in zona dal notevole interesse storico ed architettonico lede il diritto dell'ente al rispetto ed all'inviolabilità delle proprie funzioni, ed altresì alla realizzazione ed alla conservazione di un ordinato assetto urbanistico, conforme alle connotazioni storiche ed architettoniche del sito, sicché tale danno non può in alcun modo essere limitato all'ammontare degli oneri previsti per il rilascio di un titolo autorizzativo relativo ad opera, peraltro, di tutt'altre caratteristiche.

Estratto: «3.5. Manifestamente infondati, infine, sono i motivi di ricorso con i quali si contesta la legittimità della condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni in favore del Comune di Messina, costituitosi parte civile, nell'asserita carenza di prova di un danno da questo effettivamente subito, atteso che, invece, la Corte territoriale ha correttamente e senza incorrere in vizio logico alcuno evidenziato che l'occupazione abusiva dello spazio di cui si tratta, in zona dal notevole interesse storico ed architettonico, ha leso il diritto dell'ente al rispetto ed all'inviolabilità delle proprie funzioni, ed altresì alla realizzazione ed alla conservazione di un ordinato assetto urbanistico, conforme alle connotazioni storiche ed architettoniche del sito, sicché tale danno non può in alcun modo essere limitato all'ammontare degli oneri previsti per il rilascio di un titolo autorizzativo relativo ad opera, peraltro, di tutt'altre caratteristiche.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - REATI - ART. 633 C.P. - PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Sezione II penale N.36433 del 09/09/2015

parte dette opere, e sotto il profilo collegato dell'opportunità di continuare a farle gestire dal concessionario oppure, stante l'inadeguatezza di questi, affidarle ad un diverso soggetto. In altri termini, il principio di proporzionalità condiziona anche l'individuazione del contenuto dei provvedimenti da adottare nel caso in esame, e ciò mette in discussione quanto sopra riportato al punto 18., sub b). 23. In particolare, l'accento va messo sull'omessa verifica di adeguatezza del contenuto provvedimento adottato, ricordando, con il TAR, che, "mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l'individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l'indagine nella fase di idoneità e di necessità, il principio di adeguatezza è volto sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario".»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - SCOPI UMANITARI

Consiglio di Stato, Sezione III N.4275 del 27/07/2012

Sintesi: Gli scopi umanitari perseguiti da chi occupa un bene pubblico (nel caso di specie, mediante il volontario sostegno alla comunità romena) pur apprezzabili socialmente, cedono di fronte al carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile e potrebbero trovare considerazione solo nell'ambito di un legale procedimento di assegnazione e destinazione del bene, che l'Amministrazione, pur nell'esercizio di una insindacabile discrezionalità e bilanciamento di interessi, non dovrebbe tuttavia ignorare qualora le Autorità locali abbiano manifestato attenzione al problema della comunità romena e dell'assegnazione in uso alla stessa dei locali in parola.

Estratto: «3. Le appellanti hanno invocato, prima della camera di Consiglio in cui è stata pronunciata la sentenza in forma abbreviata oggi appellata, alcuni atti sopravvenuti (interrogazione parlamentare del 23.3.2012; petizione popolare per il Centro culturale e di accoglienza "l'Albero delle Culture" di un totale di circa 700 firmatari appartenenti alla comunità romena di confessione cristiana ortodossa) ed hanno denunciato il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti (sarebbe stata ignorata la problematica sociale e le condizioni di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico che il provvedimento comporta); inoltre, hanno dedotto di aver acquisito tacitamente l'uso dell'immobile mediante contratto di comodato o di locazione. Tuttavia, va osservato, riguardo a tale ultimo punto, che, sebbene sembri verosimile che alla base della vicenda vi sia l'aspettativa maturata negli anni del conseguimento dell'assegnazione legittima dei locali, non è stato dimostrato in alcun modo il perfezionamento della volontà dell'Agenzia di concedere alle appellanti (o ad altri) il diritto d'uso sull'immobile. Per altro verso, va rilevato che la sentenza di primo grado è ineccepibile con riguardo alla affermata irrilevanza sulla doverosità dell'adozione dell'atto impugnato delle circostanze ambientali (conflittualità esasperata con i vicini, inquilini della medesima palazzina, denunciati per atti di violenza). Non può, comunque, il Collegio esimersi dal rilevare che gli scopi umanitari, evidenziati nell'atto di appello, perseguiti dalle ricorrenti e dagli altri connazionali mediante il volontario sostegno alla comunità romena, pur apprezzabili socialmente, cedono di fronte al carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile e potrebbero trovare considerazione solo nell'ambito di un legale

procedimento di assegnazione e destinazione del bene, che l'Amministrazione, pur nell'esercizio di una insindacabile discrezionalità e bilanciamento di interessi, non dovrebbe tuttavia ignorare, atteso che da tempo le Autorità locali hanno manifestato attenzione al problema della comunità romana e dell'assegnazione in uso alla stessa dei locali in parola, come risulta dall'interrogazione parlamentare depositata in giudizio.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - STATO DI NECESSITÀ

Consiglio di Stato, Sezione V N.3826 del 28/06/2012

Sintesi: Il protrarsi dell'occupazione abusiva di un immobile non può essere giustificato dalla necessità di assistenza di una persona invalida se questa è titolare di altre unità immobiliari nel medesimo Comune.

Estratto: «6. Nessuno dei due motivi in cui si articola il presente appello può essere accolto. Il provvedimento impugnato costituisce infatti legittima esplicazione del potere di autotutela demaniale ex art. 823 cod. civ. nei confronti del fabbricato confiscato e poi destinato a finalità sociali. Non è dunque messa in discussione la proprietà del sottostante terreno in capo alle sorelle F., né tanto meno alcuna interferenza del giudizio di opposizione sulla presente vicenda amministrativa pare ipotizzabile, attesa la configurabilità nel nostro ordinamento di una proprietà superficaria distinta da quella del suolo. Parimenti nessuna efficacia sospensiva dell'esecutività dell'ordine di sgombero è rinvenibile dalla pendenza del procedimento ex art. 7 l. n. 1423/1956. Con riguardo alla condizione di invalidità di Carmela F., il Collegio ritiene condivisibile il ragionamento del Giudice di primo grado volto ad escludere che le necessità di assistenza dell'invalida siano legate alla protrarsi della sua occupazione nell'immobile confiscato, tanto più che la stessa – come risulta dalla documentazione versata nel giudizio davanti al TAR dal Comune resistente – è titolare di altre unità immobiliari nel medesimo Comune. 7. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.»

TAR Puglia, Sezione I Bari N.1586 del 20/08/2012

Sintesi: L'osservanza dei principi fondamentali della Carta costituzionale non può condurre alla vanificazione della tutela apprestata ad altri interessi di pari rango (quali la sicurezza pubblica, minacciata da gravi fenomeni di criminalità), alla quale è finalizzata la misura patrimoniale della confisca.

Estratto: «Peraltro, risulta dagli atti di causa che la confisca è definitiva sin dall'ottobre 2004. Data la risalente conoscenza della perdita della proprietà e delle ragioni di tale ablazione, nonché della situazione di occupazione sine titolo (come da richiesta della relativa indennità del dicembre 2007), il termine per il rilascio dell'abitazione è da ritenersi congruo. Inoltre, l'osservanza dei valori costituzionali invocati dalla parte ricorrente non può condurre alla vanificazione della tutela apprestata ad altri interessi di pari rango (quali la sicurezza pubblica, minacciata da gravi fenomeni di criminalità), alla quale è finalizzata anche la misura patrimoniale cui l'Agenzia del Demanio ha dato pratica esecuzione con l'atto impugnato.»

Corte di Cassazione, Sezione II penale N.41412 del 24/10/2012

Sintesi: In materia di occupazione sine titolo di un alloggio E.R.P., lo stato di necessità può essere invocato soltanto per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, anche perché, diversamente opinando si finirebbe con l'ammettere che il diritto di proprietà del terzo possa essere compresso in permanenza e si darebbe vita ad un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale.

Estratto: «Il secondo elemento che viene in rilievo è il dettato dell'art. 54 c.p., nella parte in cui stabilisce che, per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia "attuale". Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447. Quanto appena detto, porta, pertanto a ritenere che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi ATER sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.»

TAR Campania, Sezione I Salerno N.2254 del 06/12/2012

Sintesi: L'intento di aiutare un parente a prelevare i bagagli dalla sua autovettura, non abilitata ad accedere nell'area portuale, e trasportarli sulla barca ormeggiata nel porto, non costituisce stato di necessità ai fini giustificativi della violazione delle norme sulla

della concessione, sia dell' assenza di licenza commerciale per significativi periodi, nonché di titolo abilitativo per le realizzazioni poste in essere sul suolo, nulla potendosi inferire in ordine alla legittimità delle strutture realizzate dal rilascio della relativa licenza per limitati periodi durante le annualità 2010 e 2011. Anche l'ulteriore argomento speso dall'appellante (sul fatto che la licenza non sia stata concessa solo per talune annualità e lo sia stata per talune successive) non è suscettibile di favorevole considerazione: dalla concessione della licenza nelle successive annualità non si desume che ci fossero i presupposti per il conferimento nella licenza negli anni precedenti, fermo restando che il mancato rilascio della licenza per i periodi indicati costituisce di per sé sufficiente dimostrazione di quel mancato uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione che è stato, tra le altre ragioni, posto a base della disposta decadenza. 7.9. Infatti, è legittimo il provvedimento dichiarativo, ai sensi dell'art. 47 cod. nav., della decadenza di una concessione demaniale marittima, per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, nel caso in cui l'assenza di effettivo utilizzo della concessione stessa sia stata acclarata in forza di reiterati accertamenti e verifiche effettuate da parte della Pubblica Amministrazione. In tal senso, la proficua utilizzazione della concessione per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un rilevante interesse pubblico (art. 37 cod. nav.), costituisce elemento di discriminazione e qualificante per la costituzione sul bene demaniale dell'uso speciale in luogo di quello generale.»

Consiglio di Stato, Sezione VII N.9243 del 27/10/2022

Sintesi: L'amministrazione adotta legittimamente la tipologia provvedimento di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, revocando una concessione di suolo pubblico, per sopravvenute esigenze pubbliche.

Estratto: «5.1. Il provvedimento di cui si duole l'odierna appellante è stato determinato da una sopravvenienza, consistita in ulteriori accertamenti istruttori dai quali è emerso che l'area oggetto di occupazione si trova nella fascia di rispetto posta a tutela delle Mura Aureliane. Legittimamente, pertanto, l'amministrazione adottava la tipologia provvedimento di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, essendosi in presenza del presupposto dei "sopravvenuti motivi di pubblico interesse". Non può essere in particolare accolta la tesi dell'appellante, che afferma – al fine di farne discendere l'illegittimità sul piano diacronico - la qualificazione di tale provvedimento nello schema tipologico disciplinato dall'art. 21-quinquies della citata legge n. 241 del 1990, perché nel caso di specie non viene in considerazione un profilo di illegittimità dell'originario provvedimento, bensì, come detto, una sopravvenienza in fatto che ha indotto l'amministrazione ad una nuova ponderazione comparativa degli interessi antagonisti. 5.2. Del resto, non si è in presenza di un atto vincolato, ma di un atto – la concessione di suolo pubblico – ampiamente discrezionale, adottato in ragione della tutela di un bene di interesse storico. Rispetto a tale valutazione discrezionale non assume rilievo né la contraria indicazione riportata sul sito web comunale, né le risultanze della precedente istruttoria, perché poi entrambe superate dal successivo accertamento (diversamente opinando, si priverebbe l'amministrazione – in ossequio ad una malintesa concezione del principio di affidamento - del fondamentale compito di tutela dell'interesse pubblico ogni qual volta venga esternata una circostanza fattuale erronea); né il preteso affidamento del privato sulla spettanza dell'utilità originariamente riconosciuta, sia perché quell'originario riconoscimento era fondato, come

detto, su circostanze di fatto poi rivelatesi erranee, sia perché un simile affidamento era riposto su di una condizione che non consentiva l'adozione del provvedimento favorevole (poi successivamente accertata come tale). Fermo restando, in ogni caso, che come dedotto da Roma Capitale nella domanda originariamente presentata dall'odierna appellante non sarebbe esattamente individuato lo stato dei luoghi e le effettive misurazioni. 5.3. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di revoca della concessione di suolo pubblico ha avuto di modo di precisare che tale provvedimento è "revocabile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze pubbliche o per diverso apprezzamento delle medesime da parte dell'amministrazione", purché sorretto da una sia pur minima motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione sia pure uguale dovesse essere considerata e valutata in modo diverso da quanto si fece al momento iniziale del rapporto (sez. V, sentenza n. 1238 del 1998). Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide e al quale si riporta, non soltanto è corretta la qualificazione ritenuta dall'amministrazione e dal primo giudice, ma pure risultano riscontrate nel caso di specie le condizioni di legittimità del provvedimento medesimo in relazione alle censure formulate dalla parte appellante.»

PATOLOGIA - AUTOTUTELA - REVOCA - CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO

TAR Puglia, Sezione III Bari N.187 del 27/01/2011

Sintesi: La revoca della concessione di passo carraio deve essere preceduta dall'espletamento di attività istruttoria idonea a supportare l'esercizio del potere ivi compreso il confronto dialettico con l'interessata, di carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale dell'attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali.

Sintesi: In sede di revoca della concessione di passo carraio, è meritevole di particolare considerazione l'affidamento del concessionario portatore di handicap.

Estratto: «CONSIDERATO: - che il ricorso risulta manifestamente fondato, in quanto non emerge dal provvedimento impugnato l'espletamento di attività istruttoria idonea a supportare l'esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame, ivi compreso il confronto dialettico con l'interessata, di carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale dell'attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali; - che in particolare, non si ravvisano le ragioni di sopravvenuto pubblico interesse idonee a modificare l'assetto di interessi stabilito con la revocata concessione, fonte di affidamento meritevole di tutela in capo alla stessa concessionaria, tanto più in ragione dell'utilizzo del suolo pubblico per cui è causa al fine di ridurre la situazione di svantaggio personale derivante dallo stato di portatrice di handicap ex l.104/92, documentato in atti; - che, infatti, le ragioni di sicurezza richiamate nell'atto gravato risultano del tutto generiche ed indimostrate dall'Amministrazione, mentre al contempo parte ricorrente ha depositato CTP contenente elementi quantomeno indiziari in merito alla perdurante efficacia sul medesimo marciapiede di altri 3 passi carrabili ad uso condominiale; - che per giurisprudenza pacifica, l'esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio procedimentale, essendo

necessario garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo di collaborazione con l'amministrazione procedente (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 04 febbraio 2010, n. 520, T.A.R. Puglia Bari sez II, 1 aprile 2010, n.1245); - che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo di difetto di istruttoria e motivazione meritano positivo apprezzamento, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento di revoca, e conseguente ripristino del diritto della ricorrente alla concessione del passo carraio illegittimamente revocato, fatte salve comprovate ragioni di pubblico interesse.»

TAR Sicilia, Sezione III Catania N.1139 del 12/05/2011

Sintesi: È legittima la revoca della concessione di passo carraio se il titolare non ha fornito prova del titolo di proprietà dell'area, ed è irrilevante a tal fine il richiamo all'avvenuta usucapione della stessa, qualora essa non sia accertata e dichiarata giudizialmente nelle forme di rito.

Estratto: «Ritenuto che il ricorso può essere in questa sede deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., posto che lo stesso si presenta prima facie sprovvisto del prescritto fumus, anche nella considerazione dirimente che parte ricorrente non ha fornito prova del titolo di proprietà dell'area di che trattasi, presupposto necessario per il conseguimento del rinnovo della concessione di passo carrabile, essendo irrilevante il richiamo alla presunta usucapione dell'area di interesse, non accertata e dichiarata giudizialmente nelle forme di rito.»

TAR Lombardia, Sezione II Milano N.1611 del 07/06/2012

Sintesi: È legittima la revoca della concessione di passo carraio motivata sulla base dell'inidoneità del passo carrabile al transito dei veicoli.

Estratto: «Il provvedimento impugnato non può ritenersi affetto da difetto di motivazione, indicando chiaramente nella inidoneità del passo carrabile al transito dei veicoli la ragione posta alla base dell'accertamento della sopravvenuta inefficacia della concessione. L'atto richiama, inoltre, il provvedimento del 23 febbraio 2011, il quale specifica la ragione di tale inidoneità nella presenza di un cancello di ferro il quale consente il passaggio unicamente a veicoli con larghezza non superiore a 1 metro.»

TAR Lombardia, Sezione II Milano N.1611 del 07/06/2012

Sintesi: La concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell'uso pubblico della sede stradale è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo, venute meno le quali la P.A. deve adottare un provvedimento che accerti l'avvenuta inefficacia della concessione.

Sintesi: L'accertamento della sopravvenuta inefficacia della concessione di passo carrabile, per difetto del suo presupposto essenziale, è atto dovuto e vincolato per la P.A., poiché l'ente proprietario e gestore dalla strada ha l'obbligo di assicurare alla collettività l'uso

pubblico dell'area, una volta venute meno le particolari condizioni che ne limitavano l'utilizzazione.

Sintesi: In relazione all'adozione del provvedimento che accerta la sopravvenuta inefficacia della concessione di passo carrabile per difetto del suo presupposto essenziale non trovano applicazione le disposizioni relative all'esercizio del potere di autotutela.

Sintesi: In relazione al provvedimento che accerta la sopravvenuta inefficacia della concessione di passo carrabile per difetto del suo presupposto essenziale non possono configurarsi vizi di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in ragione del carattere vincolato che assume.

Estratto: «Né sussiste una violazione dell'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990. Il provvedimento, pur qualificato dall'amministrazione come "revoca" della precedente concessione, non assume carattere discrezionale o sanzionatorio, ma costituisce un atto meramente ricognitivo del mutamento sostanziale dei luoghi. La concessione del passo carrabile (anche prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada), determinando una compressione dell'uso pubblico della sede stradale (veicolare o pedonale) è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo. La giurisprudenza ha, al riguardo, affermato che l'accertamento della sopravvenuta inefficacia della concessione di passo carrabile, per difetto del suo presupposto essenziale, è atto dovuto e vincolato per l'amministrazione. L'ente proprietario e gestore della strada ha, difatti, l'obbligo di assicurare alla collettività l'uso pubblico dell'area, una volta venute meno le particolari condizioni che ne limitavano l'utilizzazione (cfr. Consiglio Stato sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823). Non trovano dunque applicazione le disposizioni relative all'esercizio del potere di autotutela. Né, attesa la natura vincolata del potere esercitato, possono configurarsi i vizi di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.»

TAR Lombardia, Sezione II Milano N.1611 del 07/06/2012

Sintesi: L'art. 22 D. Lgs. 285/1992 non trova applicazione nel caso in cui la P.A. abbia esercitato il potere di accertamento della sopravvenuta insussistenza dei presupposti di efficacia di una concessione di passo carrabile.

Estratto: «Non sussiste poi alcuna violazione dell'art. 22, d.lgs n. 285/1992. Tale disposizione - che sanziona le aperture di nuovi accessi e le trasformazioni o variazioni dell'uso senza autorizzazione - non trova applicazione nel caso di specie, in cui è stato esercitato il differente potere di accertamento della insussistenza dei presupposti di efficacia di una concessione di passo carrabile. In ogni caso – a differenza di quanto affermato dal ricorrente - anche per le fattispecie regolate dall'art. 22, d.lgs. n. 258/1992 è prevista la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e, dunque, non solamente, una sanzione pecuniaria.»

PATOLOGIA - AUTOTUTELA - REVOCA - CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

TAR Lazio, Sezione II Roma N.5148 del 09/06/2011

Sintesi: È illegittima la revoca della concessione di impianti pubblicitari motivata in ragione dell'incompatibilità di tali strutture con la destinazione a verde pubblico dell'area, qualora questa non appaia avere le caratteristiche di area utilizzata dal Comune in tal senso.

Estratto: «3. – Il Collegio, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Società ricorrente, ritiene che le censure dedotte nei confronti dell'ordinanza sindacale impugnata siano fondate. Va, infatti, rilevato che dalle fotografie prodotte in giudizio l'area sulla quale insiste l'impianto pubblicitario appare non curata e tutt'altro che riconducibile ad un'area verde utilizzata o in procinto di essere utilizzata dal Comune. Né gli Uffici comunali, sia all'epoca dell'adozione del provvedimento di revoca né successivamente, per quel che è dato di sapere, hanno manifestato interesse o predisposto progetti al fine dell'utilizzazione dell'area per scopi di interesse pubblico. D'altronde, nonostante la reiezione dell'istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, il Comune non ha proceduto alla rimozione dell'impianto, provvedendo invece, del tutto contraddittoriamente rispetto all'obiettivo sotteso all'ordinanza di rimozione qui gravata, ad inserire l'impianto stesso nell'elenco di quelli autorizzati ed a riscuotere, con riferimento ad esso, i relativi canoni ed imposte (per come emerge dalla documentazione versata dalla parte ricorrente nell'approssimarsi dell'udienza fissata per la discussione del merito della controversia).»

TAR Sicilia, Sezione II Palermo N.1202 del 04/06/2013

Sintesi: Il fatto che il piano degli impianti pubblicitari non abbia localizzato i luoghi nei quali installare i pannelli è espressione di una scelta politica e perciò non può fondare una revoca di una concessione per l'installazione che sia stata precedentemente rilasciata.

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di revoca di una concessione per l'installazione di impianti pubblicitari che sia motivata sulla base della necessità di evitare una situazione di monopolio ove la P.A. non abbia eseguito alcuno studio di mercato volto a determinare la effettiva entità dell'offerta e della domanda.

Estratto: «1.1. Con il primo e con il terzo mezzi di gravame - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa - la società ricorrente lamenta violazione dell'art.3 della L. n.241 del 1990, violazione degli artt.3,12, 18 e 36 del D.Lgs. n.507 del 1993, nonché degli artt.24 e 25 del Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni (approvato con delibera di GM n.75 del 22.6.1994 ed eccesso di potere, deducendo che incongruamente, ed immotivatamente (anche perché in difetto di qualsiasi accertamento istruttorio) l'impugnato provvedimento afferma: a) che il Piano per gli impianti pubblicitari non è sufficiente a regolamentare nel dettaglio il settore; b) che in mancanza della disposta revoca si sarebbe determinata una situazione di monopolio. L'articolata doglianza - riconducibile al vizio di difetto di motivazione - merita accoglimento. 1.1.1. L'affermazione contenuta nella impugnata determinazione dirigenziale, secondo cui (si riporta testualmente) l'Amministrazione "non è dotata di piano per gli impianti pubblicitari